



Newsletter sul passaporto fitosanitario

Numero 3 | 29 novembre 2019

Gentili Signore, egregi Signori

Il 1° gennaio 2020 si sta avvicinando e con esso l'entrata in vigore del nuovo diritto svizzero sulla salute dei vegetali. Il 14 novembre scorso i Consiglieri federali Sommaruga e Parmelin hanno varato l'[ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali](#) (OSaV DEFR-DATEC). Il gruppo di lavoro Passaporto fitosanitario, per fornirvi assistenza nell'attuazione delle nuove disposizioni in materia, lo scorso ottobre ha pubblicato un documento con le necessarie [spiegazioni e raccomandazioni](#).

Il presente numero della newsletter sul passaporto fitosanitario tratta i seguenti temi.

- Elenco delle sementi assoggettate all'obbligo del passaporto e rispettivo campo di applicazione dal 2020
- CePa – Digitalizzazione dei controlli relativi al passaporto fitosanitario e alla certificazione a partire dalla stagione di produzione 2020
- Passaporto fitosanitario nel settore dell'export
- Passaporto fitosanitario: modulo di notifica

Tutte le informazioni concernenti il passaporto fitosanitario e il nuovo diritto sulla salute dei vegetali sono consultabili anche su www.salute-dei-vegetali.ch

Elenco delle sementi assoggettate all'obbligo del passaporto e rispettivo campo di applicazione dal 2020

In allegato è disponibile un elenco delle sementi che per la produzione dal 1° gennaio 2020 richiedono un nuovo passaporto fitosanitario ai fini della commercializzazione. «Ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione» nella maggior parte dei casi significa destinate «all'utilizzo agricolo». Ciò vuol dire che la maggior parte delle sementi ivi elencate è assoggettata all'obbligo del passaporto soltanto se è destinata a essere utilizzata in agricoltura. Soltanto le sementi di patate («true potato seeds») devono essere scortate dal passaporto fitosanitario anche in caso di cessione a privati tramite vendita a distanza (ordine su Internet, per telefono, via fax, da catalogo, ecc.). Per le altre sementi il passaporto fitosanitario non serve se sono destinate a uso privato (buste per hobbistica). Non si esclude, però, che l'elenco potrà subire modifiche in futuro. Non ne sono previste a breve termine, ma se dovesse presentarsi un organismo da quarantena in grado di diffondersi attraverso le sementi, l'elenco dovrà necessariamente essere adeguato.

Siete già stati informati del fatto che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, del nuovo diritto sulla salute dei vegetali cambieranno anche le norme relative alle sementi. Per quelle prodotte prima del 31 dicembre 2019 continueranno ad essere applicate le attuali disposizioni anche dopo il 1° gennaio 2020. Ciò significa che i nuovi passaporti fitosanitari dovranno essere rilasciati unicamente per le sementi prodotte a partire dal 2020. Tutte le sementi, prodotte e confezionate nel 2019, l'anno prossimo potranno ancora essere commercializzate secondo la prassi attuale. Questa agevolazione è limitata alla messa in commercio nel mercato svizzero. Nel periodo successivo al varo delle nostre disposizioni, l'UE ha invertito la rotta, nel senso che dal 14 dicembre 2019 il passaporto fitosanitario è richiesto per tutte le merci con obbligo del passaporto. Dovrebbe invece continuare a essere possibile esportare sementi senza obbligo del passaporto (p.es. cereali) utilizzando le vecchie etichette e di conseguenza senza passaporto fitosanitario. Per le sementi che richiedono un passaporto fitosanitario

ed eventualmente con obbligo di certificazione, potrebbero sorgere difficoltà per l'esportazione verso l'UE senza passaporto (etichetta combinata).

CePa

CePa è l'applicazione informatica per la digitalizzazione dei controlli nell'ambito del passaporto fitosanitario e della certificazione. Purtroppo nella fase di sviluppo si sono verificati notevoli ritardi e soltanto ora possiamo finalmente comunicarvi che l'applicazione sarà disponibile per la campagna di controllo 2020.

Il 12 dicembre 2019 CePa entrerà in produzione e il Settore Salute dei vegetali e varietà potrà avviare la messa in servizio. Nei prossimi giorni riceverete un'informativa in merito alla registrazione delle aziende, delle organizzazioni di controllo e dei laboratori di analisi. In essa saranno illustrati gli elementi rilevanti per le parti interessate.

Passaporto fitosanitario nel settore dell'export

I vegetali prodotti nel 2019 possono essere commercializzati in Svizzera corredati di un passaporto fitosanitario rilasciato secondo il diritto previgente prima del 31 dicembre (p.es. formato etichetta). Non sappiamo però quale prassi seguiranno i nostri vicini europei. Pertanto vi suggeriamo di apporre sulla merce vegetale destinata all'esportazione un nuovo passaporto fitosanitario in formato etichetta. Per domande specifiche rivolgetevi direttamente al competente servizio del Paese d'esportazione che potrà informarvi sulle condizioni vigenti. Vi rammentiamo che il nuovo diritto europeo sulla salute dei vegetali entra in vigore già il 14 dicembre 2019. Pertanto prestate attenzione alle spedizioni natalizie di vegetali nell'UE per le quali vige già la nuova legislazione.

Il SFF non può fare molto in questi casi singoli. Abbiamo tentato di spianare la strada affinché il passaporto fitosanitario svizzero sia accettato anche nell'UE e alcuni Paesi europei hanno segnalato che procederanno in maniera pragmatica con le forniture dalla Svizzera visto che la transizione è stata rapida. È difficile dire cosa ciò significhi concretamente. Anche in questo caso vale il detto: non c'è regola senza eccezione. L'incertezza legata alla Brexit è grande anche nel settore della salute dei vegetali. L'uscita del Regno Unito dall'UE attualmente è prevista per il 31 gennaio 2020. Sulla base della prevista intesa UK-UE e UK-CH, stando allo stato attuale per spedire vegetali nel Regno Unito in futuro sarà necessario un certificato fitosanitario e non più soltanto un passaporto fitosanitario.

Passaporto fitosanitario: modulo di notifica

Considerando le nuove condizioni per il riconoscimento e l'obbligo generale del passaporto fitosanitario abbiamo redatto un nuovo modulo di richiesta di riconoscimento per il rilascio del passaporto fitosanitario che è già disponibile sul nostro sito Internet: [modulo](#). Tutte le aziende già riconosciute non devono più notificarsi al SFF. Per agevolare l'applicazione delle nuove prescrizioni, l'anno prossimo pubblicheremo anche un manuale sul passaporto fitosanitario.

Vi raccomandiamo di inviare anche in futuro al SFF un esemplare del passaporto fitosanitario per avere l'ok prima di procedere alla stampa phyto@blw.admin.ch.

Distinti saluti.

Servizio fitosanitario federale SFF

Newsletter pubblicata a novembre 2019 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34
phyto@blw.admin.ch
www.pflanzenschutzdienst.ch

Allegato 1: Sementi assoggettate all'obbligo del passaporto dall'1.1.2020

1. Sementi di cereali ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Oryza sativa* L.
2. Sementi di ortaggi ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Allium cepa* L.
 - *Allium porrum* L.
 - *Capsicum annuum* L.
 - *Phaseolus coccineus* L.
 - *Phaseolus vulgaris* L.
 - *Pisum sativum* L.
 - *Solanum lycopersicum* L.
 - *Vicia faba* L.
3. Sementi di patate *Solanum tuberosum* L. (*true potato seeds*)
4. Sementi di piante foraggere ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Medicago sativa* L.
5. Sementi di piante oleaginose e da fibra ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Brassica napus* L.
 - *Brassica rapa* L.
 - *Glycine max* (L.) Merrill
 - *Helianthus annuus* L.
 - *Linum usitatissimum* L.
 - *Sinapis alba* L.
6. Sementi di piante ornamentali ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Allium* L.
 - *Capsicum annuum* L.
 - *Prunus dulcis* Batsch
 - *Prunus avium* L.
 - *Prunus armeniaca* L.
 - *Prunus cerasus* L.
 - *Prunus domestica* L.
 - *Prunus persica* (L.) Batsch
 - *Prunus salicina* Lindley
7. Sementi di specie da frutto ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:
 - *Prunus dulcis* Batsch
 - *Prunus avium* L.
 - *Prunus armeniaca* L.
 - *Prunus cerasus* L.
 - *Prunus domestica* L.
 - *Prunus persica* (L.) Batsch
 - *Prunus salicina* Lindley

¹ RS 916.151